COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativa a un aiuto a fini di miglioramento zootecnico, concesso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto forma di finanziamento straordinario per l'attività di riproduzione in monta naturale

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(96/474/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 [2], in particolare l'articolo 24,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato, a sottoporle le loro osservazioni, e viste le osservazioni stesse,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 1° settembre 1992, protocollata il 7 settembre, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il disegno di legge regionale n. 364/1 (Friuli-Venezia Giulia) relativo ad aiuti in favore di stazioni per la riproduzione in monta naturale. Le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari con lettere del 25 gennaio, del 3 giugno e del 9 dicembre 1993.

 Con lettera del 22 febbraio 1994, la Commissione ha portato a conoscenza del governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 63, paragrafo 2 del trattato nei confronti delle misure previste dall'articolo 30 di detto disegno di legge regionale n. 364/1, in quanto sembravano costituire aiuti al funzionamento i quali non potendo fruire di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato, dovevano essere considerati incompatibili con il mercato comune.

 Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione ha invitato il governo italiano a sottoporle le sue osservazioni al riguardo. Mediante comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni.

 Il disegno di legge di cui trattasi nel frattempo divenuto la legge regionale n. 20/1992.

 Il governo italiano ha presentato le sue osservazioni con lettera del 30 settembre 1994, protocollata in data 5 ottobre 1994.

2. Le misure di cui trattasi consistono in sovvenzioni a fondo perduto versate «una tantum» all'«Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale», (in proseguo: «l'associazione») ente che si occupa dell'attività di riproduzione in monta naturale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

 A norma dell'articolo 30 della legge regionale n. 20/1992, detta sovvenzione ammontava a 200 milioni di LIT per la suddetta finalità statutaria.

 Secondo lo statuto dell'associazione, la sua attività consiste essenzialmente nel migliorare il funzionamento delle stazioni di fecondazione bovina, nonché nella promozione dell'allevamento, nell'acquisizione di impianti, nella disciplina della distribuzione e nell'assistenza al mantenimento dei riproduttori bovini.

 Il testo della legge precisa che le misure sono destinate alla realizzazione di un piano di miglioramento zootecnico nelle zone montane della regione. Il piano secondo la scheda descrittiva presentata dalle autorità italiane, deve contenere un rendiconto delle spese sostenute per attrezzature, personale e trasporto.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.
[3] GU n. C 159 del 10. 6. 1994, pag. 8.

Secondo le informazioni complementari trasmesse dalle autorità italiane l'associazione può accordare alle 96 stazioni di monta naturale situate in zona montana, ad essa associate, premi per il mantenimento di riproduttori bovini maschi iscritti nei libri genealogici.

In un primo tempo, le autorità italiane hanno indicato che i 200 milioni di LIT concessi all'associazione sarebbero stati da questa distribuiti in parti uguali alle 96 stazioni associate. Ogni stazione avrebbe perciò ricevuto 2,08 milioni di LIT, il che sarebbe equivalso in media (dati del 1992) al 42 % dei suoi costi complessivi di funzionamento annuale. Successivamente, le stesse autorità hanno dichiarato che i costi a carico delle stazioni si componevano di costi d'acquisto e costi di mantenimento degli animali riproduttori.

È stato inoltre specificato, da parte italiana, che l'aiuto sarebbe stato ripartito come segue: 56 milioni per l'acquisto di animali riproduttori e 144 milioni per il loro mantenimento, rispetto al totale delle spese del 1992.

Le autorità regionali non hanno indicato il livello massimo d'intensità degli aiuti, precisando però che il premio previsto rappresenta meno del 50 % delle spese imputabili.

In data successiva all'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha ottenuto ragguagli supplementari, i quali non permettono di escludere l'ipotesi che gli aiuti siano stati concessi prima della conclusione del medesimo con una decisione finale.

II

1. Con lettera del 22 febbraio 1994, la Commissione ha comunicato al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato riguardo gli aiuti contemplati all'articolo 30 del disegno di legge regionale n. 364/1.

 A giudizio della Commissione, infatti, si trattava in realtà di aiuti al funzionamento, contrari agli articoli 92, 93 e 94 del trattato come costantemente applicati dalla Commissione.

 Dette misure in questione rischiavano di falsare la concorrenza nonché d'incidere sugli scambi intracomunitari e rispondevano ai criteri indicati all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

2. Le autorità italiane non hanno accolto le conclusioni della Commissione, sostenendo che le misure in oggetto non costituivano distorsioni della concorrenza e non alteravano il funzionamento della politica agraria comune.

 Alla Commissione non sono pervenute osservazioni di altri Stati membri o di terzi interessati.

III

1. A norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68, alla produzione e agli scambi delle merci di cui all'articolo 1 di detto regolamento si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, fatte salve le disposizioni contrarie dello stesso regolamento.

2. Secondo l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante, risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

 Le misure in questione costituiscono aiuti ai sensi del summenzionato articolo 92, paragrafo 1, poiché hanno l'effetto di migliorare la situazione economica delle imprese beneficiarie rispetto alle imprese concorrenti che non ricevono tale assistenza e, pertanto, falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel senso suindicato.

 Prendendo in considerazione il valore degli scambi di prodotti dell'allevamento bovino (per il 1992, le spedizioni italiane verso la CE sono stati pari a 163,84 milioni di ECU e spedizioni CE verso l'Italia a 2 470,92 milioni di ECU [1]), si constata che gli aiuti in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari, favorendo la produzione nazionale a danno delle importazioni dagli altri Stati membri.

 È d'uopo precisare al riguardo che l'entità relativamente scarsa dell'aiuto erogato, come la dimensione relativamente modesta dell'impresa beneficiaria, non possono escludere a priori l'eventualità di un'incidenza sugli scambi intracomunitari.

 Considerato quanto sopra esposto, le misure in esame sono aiuti di Stato che presentano gli estremi enunciati all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

3. Il principio d'incompatibilità sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, ammette tuttavia alcune deroghe.

IV

1. Le deroghe a tale incompatibilità, elencate al paragrafo 2 dello stesso articolo 92 del trattato, sono nella fattispecie. Né esse sono state fatte valere dalle autorità italiane.

2. Nell'esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale o di qualunque caso individuale d'applicazione di regimi di aiuti generali, le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 devono ricevere un'interpretazione restrittiva.

[1] Comext del 20 novembre 1995.

In particolare, esse possono essere accordate soltanto a condizione che la Commissione accertarsi che l'aiuto è indispensabile per il conseguimento di uno degli obiettivi prefissi. Accordare siffatte deroghe per aiuti non recanti tale contropartita significherebbe acconsentire a pregiudizi per gli scambi intracomunitari, distorsioni della concorrenza non giustificate dall'interesse comunitario e, correlativamente, a vantaggi indebiti per gli operatori di taluni Stati membri.

3. L'aiuto qui considerato non è connesso ad alcuna siffatta contropartita. Nessuna giustificazione è stata infatti fornita dal governo italiano, né ravvisata dalla Commissione, da cui si possa desumere che l'aiuto risponde ai requisiti prescritti per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

4. Non si tratta di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dello stesso articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Non si tratta neppure di aiuti destinati a porre rimedio a una grave perturbazione economica nello Stato membro interessato, ai sensi della medesima disposizione.

5. Le osservazioni presentate dal governo italiano inducono la Commissione a formulare le osservazioni e conclusioni seguenti.

Conformemente ai criteri enunciati nella sua proposta di misure utili per quanto riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore dell'allevamento e dei relativi prodotti (doc. 75/29416 del 19 settembre 1975), la Commissione giudica compatibili con il mercato comune:

— gli aiuti destinati alla conservazione degli animali, fino a un'intensità massima del 30 % delle spese ammissibili, sempreché questa deroga sia giustificata da motivi specifici, fra cui motivi di carattere regionale;

— gli aiuti destinati all'acquisto degli animali, fino a un'intensità massima del 40 % delle spese ammissibili.

La Commissione constata anzitutto che i livelli massimi d'intensità sopra citati non sono stati rispettati né per la conservazione né per l'acquisto. Lo stesso governo italiano aveva del resto già riconosciuto che i livelli d'intensità progettati erano ampiamente superiori ai valori massimi ammessi.

Il superamento dei massimali prescritti sussisterebbe d'altronde anche nell'ipotesi più favorevole, cioè con l'intensità del 42 % prevista dalle autorità italiane.

Inoltre, la Commissione non ha potuto riscontrare che l'aiuto sia stato concesso unicamente a scopo di acquisto o di conservazione degli animali.

Infatti, l'articolo 30 del disegno di legge dispone che l'aiuto sia da impiegare prioritariamente — vale a dire non esclusivamente per l'attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale.

Secondo le disposizioni statutarie, tali attività consistono nel miglioramento del funzionamento delle stazioni di fecondazione bovina, nonché nella promozione dell'allevamento, nell'acquisizione di impianti, nella disciplina della distribuzione e nell'assistenza al mantenimento dei riproduttori bovini.

Se ne deduce che il resto del suddetto articolo 30 non istituisce una stretta correlazione tra la concessione dell'aiuto ed i costi d'acquisto o di conservazione.

Le indicazioni fornite dalle autorità italiane nella scheda descrittiva non consentono di desumere — né la Commissione ha potuto riscontrare — che gli aiuti in programma siano destinati a finanziare unicamente le spese d'acquisto o di conservazione sostenute dai beneficiari.

Oltre a ciò, il fatto che l'ammontare e l'intensità degli aiuti siano stati rapportati dalle autorità italiane a spese già sostenute (il costo complessivo di attività delle stazioni di monta naturale per il 1992) dimostra che le misure dell'articolo 30 sono prive dell'elemento principale che motiva la posizione favorevole della Commissione in materia di aiuti agli investimenti, ossia la funzione incentivamente dell'aiuto.

Le autorità regionali hanno negato che gli aiuti fossero relativi a spese già sostenute e non avessero pertanto alcuna funzione incentivamente, sostenendo anzi che essi erano stati progettati nel 1992 per finanziare spese dello stesso anno.

La Commissione osserva in proposito che il periodo per il quale i beneficiari possono far valere le proprie spese ammissibili (1° gennaio — 31 dicembre 1992) non è limitato a un tasso di tempo successivo all'adozione della legge di cui trattasi. In altri termini, la legge comportante le misure qui considerate non era idonea ad incentivare i beneficiari e realizzare investimenti.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure di cui trattasi costituiscano aiuti al funzionamento contrari alla prassi da essa costantemente seguita.

La Commissione ne trae la conclusione che gli aiuti progettati non rispondono ai criteri comunitari che essi dovrebbero soddisfare per essere considerati criteri comunitari idonei a favorire lo sviluppo dei settori interessati, essi sono quindi da considerarsi come aiuti al funzionamento che non possono migliorare durevolmente le condizioni e la situazione strutturale in cui si trovano i loro beneficiari.

Di conseguenza, la Commissione constata che siffatte misure, data la loro natura di aiuti al funzionamento, non possono fruire delle deroghe che l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato prevede nei confronti degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni o ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non può accogliere le giustificazioni presentate dal governo italiano.

Pertanto, gli aiuti non possono beneficiare di nessuna delle deroghe contemplate all'articolo 92 del trattato e sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune.

V

Successivamente alla data di avvio del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, la Commissione ha ricevuto informazioni le quali non permettono di escludere l'ipotesi che gli aiuti in questione siano stati concessi prima che il procedimento giungesse ad una decisione finale. In tale ipotesi, ossia se gli aiuti fossero stati erogati senza attendere una decisione finale, si tratterebbe di aiuti erogati illegalmente.

In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione deve avvalersi della facoltà adesso riconosciuta dalla sentenza pronunciata il 12 luglio 1973 dalla Corte di giustizia nella causa 70/72 [1] — confermata dalle sentenze rese in data 24 febbraio 1987 e 20 settembre 1990 rispettivamente nella causa 310/85 [2] e nella causa C-5/89 [3], — facendo obbligo allo Stato membro di recuperare presso i beneficiari tutti gli importi versati illegalmente.

Siffatto rimborso è necessario per ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'incentivo abusivamente accordato avessero indebitamente fruito dopo la data di riconoscimento del diritto all'aiuto.

Il rimborso deve essere effettuato secondo le norme procedurali sostanziali alla legislazione italiana; l'importo da recuperare deve essere maggiorato degli interessi con decorrenza dalla data di versamento dell'aiuto illecito. Tali interessi devono essere calcolati in base al tasso di mercato, con riferimento al tasso utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali [4].

La presente decisione non anticipa le conclusioni alle quali la Commissione potrà pervenire, in materia di finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 20/1992 della Regione Friuli-Venezia Giulia sono illegali, sotto il profilo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nei casi in cui siano stati attuati; essi sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato e non possono quindi essere erogati.

Articolo 2

L'Italia è tenuta a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

L'Italia provvede, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, a recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1, esigendo la restituzione delle somme eventualmente già versate nonché gli interessi.

Il recupero è effettuato secondo le norme precedurali e sostenziali della legislazione nazionale. Gli importi da ricuperare producono interessi a decorrere dalla data di versamento dell'aiuto. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di mercato, con riferimento al tasso utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

Articolo 4

L'Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarsi alla presente decisione entro due mesi a decorrere della sua notifica.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Raccolta 1973, pag. 813.
(2) Raccolta 1987, pag. 901.
(3) Raccolta 1990, pag. I-3437.
(4) Comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU n. C 156 del 22. 6. 1995, pag. 5).